


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / DICEMBRE 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	3
Entra in vigore il Decreto Fiscale che introduce i reati tributari nel catalogo 231	
1.2.....	3
La proposta di legge sul <i>lobbying</i>	
1.3.....	4
Russia: le nuove linee guida in materia di anticorruzione del Ministero del Lavoro	

PRASSI

2.1.....	6
Linee guida ANAC sul <i>whistleblowing</i> : il parere favorevole del Garante Privacy	
2.2.....	6
È illecito mantenere attivo l' <i>account e-mail</i> dell'ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	

GIURISPRUDENZA

3.1.....	8
Cassazione: per affermare la responsabilità dell'ente è necessaria un'adeguata motivazione	
3.2.....	8
Corte di Cassazione e privacy: il principio di minimizzazione dei dati nell'ambito della cessione del credito	

NORMATIVA

1.1

Entra in vigore il Decreto Fiscale che introduce i reati tributari nel catalogo 231

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” – è entrata in vigore in data 25 dicembre 2019.

La Legge di conversione, in particolare, prevede l'introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 24-*quinqüesdecies*, denominato “*Reati tributari*”, ai sensi del quale, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 (la c.d. “*Legge sui reati tributari*”), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (i) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oppure, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 (art. 2, comma 2-*bis*), fino a quattrocento quote; (ii) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; (iii) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oppure, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti – per periodo d'imposta – è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-*bis*), fino a quattrocento quote; (vi) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; infine, (v) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In aggiunta, è previsto l'aumento di un terzo della pena nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dalla commissione del reato.

Infine, nel contesto dei reati tributari trovano applicazione anche alcune sanzioni interdittive, quali il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2

La proposta di legge sul *lobbying*

La Commissione Affari Costituzionali della Camera, lo scorso 11 dicembre, ha dato avvio all'esame della

proposta di legge n. C. 1827, volta a regolamentare *“l’attività di relazioni istituzionali [...] concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell’osservanza dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse”*, a fronte dell’attuale mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini in merito alle attività di lobbying, come testimoniato dal report *“Lobbying e democrazia. La rappresentanza degli interessi in Italia”* redatto dall’associazione *Transparency International-Italia*.

La proposta di legge è finalizzata a garantire la trasparenza dei processi decisionali e la conoscibilità dell’attività dei soggetti che li influenzano, nonché a favorire l’ordinata partecipazione da parte dei cittadini ai processi decisionali stessi. A tal fine, la proposta prevede l’istituzione di un apposito registro pubblico presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al quale dovranno iscriversi tutti i rappresentanti di interessi, aderendo contestualmente ad un codice deontologico predisposto da un Comitato di Sorveglianza di nuova costituzione, che avrà funzioni di controllo e di vigilanza.

Infine, la proposta di legge prevede anche una procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico potrà avviare al fine di ottenere le valutazioni e le proposte dei rappresentanti di interessi sullo schema d’atto che si intende proporre o adottare.

1.3

Russia: le nuove linee guida in materia di anticorruzione del Ministero del Lavoro

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2019, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali russo ha emanato le linee guida in materia di anticorruzione, contenenti misure organizzative e procedure di *risk assessment* volte a garantire un’efficace prevenzione della corruzione all’interno delle aziende e ad istituire meccanismi per l’individuazione e l’investigazione dei fenomeni corruttivi.

In particolare, le linee guida prevedono l’implementazione da parte delle aziende di numerose misure organizzative, quali l’adozione di una procedura anticorruzione, la designazione di figure aziendali deputate alla prevenzione della corruzione, l’adozione di una procedura per lo svolgimento di due diligence sulle controparti contrattuali, il monitoraggio continuativo sulle misure implementate.

Per ciò che attiene alle attività di *risk assessment*, invece, il Ministero pone un particolare accento sugli algoritmi volti a valutare i rischi corruttivi, che, essendo basati sullo specifico profilo di rischio di ciascuna azienda, permettono di adottare misure personalizzate. In tale contesto, si rende quindi necessario identificare in via preliminare le criticità di ciascun *business process* per poi individuare i reati più rilevanti in ogni specifico contesto.



NORMATIVA

Infine, il Ministero raccomanda anche l'inclusione nei contratti di lavoro di clausole che contengano l'obbligo espresso di combattere la corruzione per tutti i dipendenti, assieme all'istituzione di incentivi per i *whistleblowers* e di un sistema sanzionatorio interno.

PRASSI

2.1

Linee guida ANAC sul *whistleblowing*: il parere favorevole del Garante Privacy

Lo scorso 4 dicembre, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di "*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*" predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le Linee Guida, in particolare, contengono le misure tecniche e organizzative che le P.A. – e, in alcuni casi, le imprese – devono adottare al fine di implementare efficacemente la disciplina di settore, prevedendo, tra l'altro, specifiche modalità per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Come anticipato, il Garante ha espresso parere favorevole, rilevando che lo schema di Linee Guida individua correttamente misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire l'osservanza dei principi del trattamento nel contesto delle procedure informatiche di acquisizione e gestione delle segnalazioni ed evidenziando l'appropriatezza del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quale soggetto principale legittimato a trattare i dati personali del *whistleblower*.

Nonostante ciò, il Garante ha sottolineato alcuni profili che necessitano di un ulteriore perfezionamento, quali la configurazione dei soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati personali del segnalante (e.g. Autorità giudiziaria e Corte dei Conti) quali titolari autonomi – e non invece responsabili del trattamento – e l'acquisizione del consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità all'ufficio disciplinare sin dal momento della segnalazione.

Infine, il Garante ha anche prescritto l'implementazione di ulteriori misure tecniche e organizzative volte a proteggere l'identità del *whistleblower*.

2.2

È illecito mantenere attivo l'*account e-mail* dell'ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Così si è pronunciata l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali lo scorso 4 dicembre.

Nel caso di specie, un ex dipendente di una società si era rivolto al Garante, lamentando la mancata disattivazione e il blocco permanente della casella e-mail aziendale al momento della cessazione del rapporto lavorativo. L'interessato era infatti venuto a conoscenza del fatto che la società avesse mantenuto

il pieno accesso alla sua casella di posta elettronica aziendale anche dopo la cessazione del rapporto a seguito di un procedimento avviato dalla società stessa.

L'*account* era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusione del rapporto di lavoro e la sua eliminazione era avvenuta solo dopo una diffida presentata dall'ex dipendente. In tale periodo la società aveva avuto pieno accesso a tutte le comunicazioni effettuate tramite la casella in questione, sia di carattere lavorativo che personale.

Il Garante, richiamando varie pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha affermato che la protezione della vita privata si estende anche all'ambito lavorativo, pertanto, in osservanza ai principi in materia di protezione dei dati personali, il datore di lavoro deve rimuovere l'*account* di posta elettronica riconducibile a un dipendente immediatamente dopo la cessazione del rapporto lavorativo, adottando sistemi automatici volti ad informare i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi, nonché introducendo accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo. Ciò permetterebbe di contrappesare *"l'interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti e collaboratori"*.

GIURISPRUDENZA

3.1

Cassazione: per affermare la responsabilità dell'ente è necessaria un'adeguata motivazione

Con la sentenza n. 49775/2019, depositata il 9 dicembre scorso, gli Ermellini hanno sottolineato l'importanza di un'adeguata motivazione al fine di attestare una responsabilità in capo all'ente.

Nei fatti, il caso in esame vedeva coinvolta una società che in sede di Appello era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 (*"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*) in conseguenza di un infortunio sul lavoro subito da un dipendente di un appaltatore di quest'ultima. In particolare, la Corte di Appello di Trieste aveva contestato alla società l'assenza di un modello organizzativo volto a prevenire pratiche rischiose come quella che aveva causato l'infortunio, ed alla quale la società aveva fatto ricorso per un presunto vantaggio consistente nella riduzione dei tempi di esecuzione dell'attività.

La Corte di Cassazione, sottolineando l'*"evidente carenza motivazionale"* della pronuncia di Appello, che non dava espressamente conto dell'effettivo instaurarsi di una pratica illecita all'interno dell'organizzazione e della conoscenza da parte dei vertici aziendali di tali condotte, né indicava in cosa sarebbe consistito l'interesse o il vantaggio della società, ha quindi dichiarato l'insussistenza della responsabilità dell'ente.

La sentenza diventa rilevante perché ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, in tema di responsabilità degli enti derivante da violazioni della normativa antinfortunistica, il giudice deve motivare adeguatamente l'esistenza di una prassi lavorativa illecita consolidata che sia nota ai vertici aziendali e che comporti l'interesse o il vantaggio dell'ente.

3.2

Corte di Cassazione e privacy: il principio di minimizzazione dei dati nell'ambito della cessione del credito

Nel corso del mese di dicembre la Corte di Cassazione si è pronunciata con un'ordinanza sul tema del *"principio di necessità nel trattamento dei dati"* ai sensi degli artt. 3 e 11 del D.lgs. 196/2003, recentemente abrogati a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. del 10/08/2018 n. 101.

Il ricorrente in Cassazione aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss. d.lgs. n.

196/2003, operata dalla Corte d'appello territoriale, in relazione alla cessione del credito di una Banca a un privato, e alla diffusione a terzi di dati relativi al pignoramento dei beni del debitore.

In particolare, la Banca aveva segnalato i dati personali relativi alla debitrice (e.g. nome, cognome, residenza, posizione debitoria) a soggetti privati "acquirenti di crediti".

Sul punto la Corte ha evidenziato che *"Va preliminarmente osservato che non vi è dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Tale principio era ben espresso dall'art. 3 del d.lgs n. 196/2003, recante il titolo "principio di necessità nel trattamento dei dati", e dall'art. 11 lett. d) legge cit. , richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n del 10/08/2018 n. 101) ed è stato recentemente riaffermato con l'entrata in vigore dell'art. 5 lett. c) del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679."*

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la comunicazione dei dati della debitrice effettuata da parte della Banca a favore dei soggetti privati acquirenti – strettamente funzionale alla gestione della operazione di cessione del credito – non rappresenta una violazione della normativa in materia di dati personali in quanto il ricorrente non ha provato che la comunicazione a terzi fosse avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di *"minimizzazione nell'uso dei dati personali"*.

In particolare, per dimostrare la violazione del suddetto principio, secondo la Cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta comunicazione da parte della Banca di dati c.d. "sensibili" concernenti la sua persona in violazione del criterio della *"minimizzazione"* dei dati personali.

Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso.

COMPLIANCE NEWSLETTER | DICEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM